L' ASSOCIAZIONE
per un anno anticipati f. 4.

Semestre e trimestre in proporzion

Si pubblica ogni sabato.

L' ISTRIA

III. ANNO. Sabato 10 Giugno 1848. № 33 – 34.

Fondazione del porto franco e dell'Emporio di Trieste.

Ella è cosa sorprendente come gli atti che fondarono l'emporio ed il porto franco di Trieste (facciamo queste distinzioni perchè nella generale credenza che l'uno sia identico nell'altro, le patenti che lo fondarono sono difficili ad intendersi) sieno divenuti sì rari, che inutilmente cercati per lungo tempo, fu ventura il ricuperare quello che primo aprì fra noi la via al commercio, e che fu creduto dichiarasse Trieste porto franco. Lo abbiamo pubblicato nel primo volume di questo Giornale a pagina 282 nel suo testo originale che fu in tedesco, unendovi traduzione privatissima.

Non sappiamo quale condizione politica sia destinata per Trieste, non sappiamo se sarà in condizione di Comune semplice, di Municipalità o di Provincia; noi per amore di questa terra e di questa famiglia desideriamo che sia in condizione di provincia, perchè seguendo il pensamento ed il giudizio dei nostri, la fusione di Trieste con altre provincie-Stati ne porterebbe di conseguenza fusione di condizioni politiche ed economiche, e se non cessazione di quella posizione che un tempo dicevasi privilegiata, che poi si disse eccezionale, almeno difficoltà gravissima. Imperciocchè è cosa ben diversa negli effetti il riconoscere che una condizione generale di provincia sia comune anche a noi, ed il farsi a chiedere eccezioni e dispense, sempre odiose in un sistema costituzionale d'impero, ed il sostenere la posizione diversa da altri Stati comprovinciali, come frutto di propria costituzione provinciale alla quale nè conviene, nè si vorrebbe rinunciare.

La saviezza, l'amor patrio, ed aggiungiamo ancora la virtù di quelli che sono chiamati a consultare la cosa pubblica, ed a far valere le nostre migliori condizioni, decideranno dei destini di Trieste; perchè conoscendo periclitante la condizione di porto franco nell'attuale sistema di pubbliche libertà, sapranno avvisare a quelle condizioni di pubblico governo provinciale che giovino a salvare il meglio che si può delle condizioni di emporio, e fidiamo che in ciò fare l'amore di questa patria, il desiderio di sua futura prosperità, vinca quelle naturali propensioni alla propria persona, al proprio ceto, alla propria stirpe, che sono sì facili nell'uomo, per sottoporle a ciò che è di salvezza pubblica presente e ventura.

Noi non vorremmo risolvere la questione se le condizioni di emporio, se le condizioni di porto franco si possano collocare fra le condizioni pubblico-politiche di Trieste; questo giudizio lo lasciamo ad altri più valenti nel diritto pubblico; noi vi diamo soltanto i materiali.

La prima patente del 2 giugno 1717 riguardo soltanto il commercio non il porto franco, non riguarda soltanto Trieste, ma tutte le spiaggie austriache dell'Adriatico, la provincia dell'Austria interiore; essa è piuttosto una manifestazione dell'Imperatore di voler aperti i mari, di voler attivati il commercio e l'industria, e di volerli proteggere anche colla forza contro quelli che pretendevano il mare non libero alla navigazione degli Austriaci.

Fu equivoco il dire che l'Imperatore avesse con questa patente dichiarato Trieste porto franco, equivoco occasionato dal leggersi in patenti posteriori qualcosa che poteva ingenerare credenza. La patente del 1717 ne è prova chiarissima, e meglio il dispaccio del 21 agosto 1717 al Consiglio di Trieste col quale si chiedeva ove meglio convenisse fondare il porto franco, dispaccio che diamo qui per intero —

" Carlo ecc.

„ Onesti, dotti, fedeli, diletti! Vi è già notorio come noi abbiamo graziosamente risolto d'introdurre una libera navigazione, e universale commercio nei nostri porti marittimi. Ora noi per promovere questa principal opera tra le altre per stabilimento e pubblicazione d'un porto-franco, faremo spedire quanto prima per li nostri porti marittimi una Patente.

„ Pertanto avrete voi da spedire quì senza dimora l'informazione, e buon parere, in qual luogo fosse più comodo di fare il porto-franco? E che sorte di privilegi fossero di concedergli per dar maggior adito ai forastieri di venire colà? A quanto per cento si potessero tansare le merci che si vendessero? Non meno ancora è da riflettere ai magazzini per le merci estere, e paesane, come ancora ai mercanti foresti, che venissero, e manufatturisti, e non meno a un banco sufficiente, acciò i mercanti esteri e paesani nel consegnare le loro merci ed altre cose potessero senza dilazione levare il contingente denaro, e quali potessero essere gli assicuratori? Parimenti per i naufragi come venisse praticato in quelle parti, a chi fosse solito di consegnare la roba ricuperata, e verso quali condizioni? Similmente, che sorte di compagnia, ed in che modo fossero di stabilire? Che potessero sole prender le merci che andassero qua e là?

Insomma informare tutto quello che potesse servire alla promozione del libero commercio, poichè così ecc. „.

Il Consiglio di Trieste corrispose perorando in favore della propria città, ed anzi inviò oratore alla Corte Gabriele de Marenzi che sostenne la causa di Trieste con tutto calore. Fu allora che venne incisa in rame certa tal quale pianta di Trieste, colle profondità dell' acqua; ed il rame esisteva od esiste tuttora nella famiglia de Costanzi.

Nel dì 15 marzo 1719 l'Imperatore emanava patente, ma questa non era ancora la patente del porto franco, era una ripetizione della patente del 1717, e crediamo meno necessario di pubblicarla oggidì. Questa riguardava l'emporio, tanto è vero che tre giorni più tardi si emanava la patente del porto franco, nè potrebbe mai supporsi che questa patente fosse preparata in questi tre giorni soltanto, quasi fosse pentito della patente anteriore.

Ecco il testo della prima legge sul porto franco, di quel porto franco che venne dapprima conceduto a tempo e che per patenti successive venne dato a perpetuità. Se piace a Dio daremo pubblicità anche a questi atti; in oggi speriamo che questa prima patente possa soddisfare al desiderio dei molti che delle cose nostre hanno desiderio.

" Noi Carlo VI ecc. ecc. A tutti e cadauno dei nostri fedeli, siano incoli o sudditi, di qualunque dignità, stato, officio, grado superiore od inferiore, che abitano e posseggono od in futuro abiteranno e prenderanno domicilio nei nostri Regni ereditari, Principati e Paesi, cioè nell'Ungheria, Boemia, Dalmazia, Croazia, Slavonia, Servia ed altri nostri conquisti, come pure nell'Austria, nel Tirolo, nella Stiria, nella Carinzia, nel Carnio, in Gorizia, in Gradisca, in Trieste, in Fiume, ed in tutte le altre provincie e porti di mare dell'Austria interiore, annnnciamo la nostra grazia Imperiale e Principesca ed ogni bene. E facciamo loro sapere che nella pace testè conchiusa colla Porta Ottomana, ad oggetto di avviare commerci e navigazione vicendevoli, e di promuoverli con effetto, abbiamo conchiuso un trattato speciale nel dì 27 luglio del 1718; ed avendo anche prima di questo pubblicate le patenti stampate del 2 giugno 1717 e recentemente del dì 12 marzo di quest'anno, ad oggetto di avviare un commercio generale, precipuamente tra la Cristianità ed i nostri Regni, Principati e provincie ereditarie, specialmente mediante la navigazione dei nostri porti di mare dell'Austria interiore; in oggi facciamo nota la nostra volontà Imperiale e Principesca, e sulle proposizioni da noi richieste con ogni esame di circostanze, abbiamo decretato quanto segue:

„ I. Accordiamo ampla abitanza e libero esercizio di commercio, di manufatture, di opifizi, a tutti gli stranieri trafficanti, proprietari di navi, manifattori, ed altri artieri che per cagione di commercio desiderano e vogliono migrare e prendere fissa stanza nei paesi dell'Austria interiore, non soltanto in Portorè e nel Vinodol, ma in qualsiasi altra città, borgata, terra e borgata dell'Austria interiore, dove e come meglio loro piace, assicurando loro la protezione occorrente ai commerci ed alle industrie.

„ II. Abbiamo provveduto perchè le strade regie sieno migliorate, regolate, e disposte in modo che sieno atte a promuovere il commercio ed al trasporto delle mercanzie secondo gli usi e consuetudini mercantili, e verrà provveduto perchè sieno fatte praticabili e sieno compiute, quanto prima, e che vengano mantenute tali anche in futuro, Ed è perciò che colle presenti concediamo facoltà a tutti i negozianti e mercatori di approdare nei nostri porti e fiumi, dell'Austria interiore e stati ereditari senza qualsiasi *Salvocondotto*, senza qualsiasi licenza speciale o generale, tanto con navigli propri, che con navigli noleggiati, caricati o vuoti, con qualunque siasi effetto, robe e cose mercantili, di farvi stazione e di ripartirne per dove vorranno.

„ III. A tale oggetto dichiariamo clementissimamente colle presenti temporaneamente *porti franchi* le due nostre città sull'Adriatico, Trieste e Fiume, nelle quali tutti i trafficanti esteri che approderanno nei porti franchi potranno acquistare in grandissima parte di prima mano, e per conseguenza con grande loro guadagno quegli effetti dalle nostre provincie ereditarie, che prima dovevano provvedere di seconda, terza, quarta e quasi quinta mano, ed avranno facile occasione di trovare ulteriori acquisti.

„ IV. Abbiamo per ciò non solo provveduto a maggiore sicurezza e promozione di cose siffatte, per l'ordinamento speciale e costruzione di durevole contumacia; ma abbiamo conceduto e portiamo a pubblica conoscenza le seguenti speciali libertà concedute ai detti due porti franchi di Trieste e di Fiume, cioè:

„ 1. Ogni trafficante, capitano di nave, patrono, ed altri siffatti possono antrare liberamente, senza impedimento, senza oneri nei porti franchi, ed uscirne; comperare e vendere merci ed effetti, caricare e scaricare tanto personalmente che mediante agenti e fattori, come meglio e più comodo sembrerà loro; senza che per la loro stata, per l'arrivo o per la partenza abbiano a pagare qualcosa ai nostri officiali a titolo di protezione, e pel così detto Regale, e per altro titolo qualunque nome possa avere; nè dovranno pagare per titolo di introduzione (eccettuata la solita gabella tollerabile moderata secondo tariffa) più che mezzo per cento di Consolato, e di così detta gabella di Ammiragliato delle merci ed effetti venduti o permutati, e questo secondo stima che ne farà il presidente del Consolato, od un consigliere del Tribunale Cambiario in concorso di una persona di quella nazione alla quale appartiene la nave giunta, e sulla proporzione della vendita o della permuta effettiva, per modo che il non venduto o non permutato possa esportarsi senza alcun aggravio.

„ 2. Le navi stazionate in ambedue i suddetti porti-franchi, e le navi che viaggieranno sotto nostra bandiera e con nostra patente goderanno della protezione e sicurezza imperiale e principesca assicurate colle anteriori patenti, contro ogni attentato, per modo che noi tratteremo la nave che esercitasse forza o si arroga giurisdizione, il capitano, il patrono, i marinai, siccome pirati, perseguiteremo a terrore i loro complici, celanti e presta aiuto, li piglieremo insieme a tutte le loro navi e merci, e tutte le loro navi e merci predate e condotte in altri porti, per essere restituite queste alla parte danneggiata, e procureremo a questa indennità od altra conveniente soddisfazione.

„ 3. Affinchè ogni trafficante e negoziante nei suddetti porti franchi possa provare la migliore sua convenienza in un modo o nell' altro, permettiamo ad essi negozianti tanto indigeni che stranieri di depositare le loro merci scaricate, negli empori camerali esistenti o futuri di Trieste e di Fiume, verso corrisponsione di proporzionato affitto, e di lasciarli depositati nove mesi; e se nel frattempo gli empori si empissero di merci, di collocarle e depositarle in casa ivi prossima, ovvero in emporio privato, sotto due chiavi, una delle quali starà in mano del Console ivi residente, l' altra in mano del proprietario della merci; e nè il Console, nè il proprietario prima dello scorrere dei nove mesi saranno tenuti di pagare gabella qualsiasi delle merci depositate. A tale oggetto vogliamo e clementissimamente permettiamo che siffatte merci vengano tassate dal Console o da un Consigliere del Tribunale Cambiario aggiuntivi negozianti, cioè il proprietario della merce, ed altro della stessa nazione; ed in altro modo non sieno tassate le merci. E sarà del pari loro libero nei nostri Stati di comperare le merci al prezzo più basso che potranno, e di rivenderle ad altri negozianti esteri al prezzo più alto che sarà possibile, di introdurne secondo la disposizione di chi traffica, di venderle comodamente là da dove la nave ricaricata di altre merci vuole partire, o dove al patrono di nave si presenta occasione di navigare più oltre, ed il venditore non trova pronto il compratore; ma che peraltro sia sempre provveduto del necessario danaro.

„ 4. Procuriamo, ed agevoliamo che nei due portifranchi fra breve sia banco o società sufficiente di sicurtà, tanto per le navi che arrivano, che per quelle che partono, ed il quale dia anticipazione per tempo determinato sulle merci di importarsi o depositate in giusta proporzione del capitale.

„ 5. Permettiamo clementissimamente ai trafficanti e negozianti che viaggiano pei portifranchi suddetti, o più oltre nei nostri Regni, Principati e Stati ereditari, e volessero fermarvisi e negoziare, di non essere giudicati che dal giudice speciale che delegheremo e dal Tribunale Cambiario, eccettuate le cause che riguardassero la gabella od i dazi regi, ed i defraudi di queste, le quali cause verranno inquirite e giudicate secondo giustizia dal nostro Ricevitore e Controllore e dall' Aggiunto fiscale deputato nei nostri luoghi. Le procedure negli affari mercantili e cambiari saranno definite sommariamente, celeremente, e senza protrazioni.

„ 6. I suddetti trafficanti, edificando case o botteghe fuori od entro le mura delle città di Trieste e Fiume, e volendo prendere in queste domicilio non dovranno essere molestati nelle persone e nelle cose; nè le loro case e le loro botteghe aggravate contro equità.

„ 7. Nascendo guerra, che Dio tenga lontana, per la quale i trafficanti abitanti nei portifranchi suddetti dovessero lasciare i principati e paesi dell'Austria inferiore, concediamo loro, ai fratelli e servi di vendere entro un anno i loro beni e mercanzie, o di prenderle seco; nè verranno arrestate le loro navi ed effetti nei paesi dell'Austria interiore; molto meno verranno colpiti da rappresaglie; ma anzi gli autori di simili attentati verranno perseguitati dinanzi ai Tribunali, e castigati secondo le circostanze delle cose, affinchè l' innocente non soffra pel reo.

„ 8. In caso di naufragio che patissero i negozianti sulle spiaggie del nostro mare Adriatico, nè il fisco nostro, nè alcuno dei nostri sudditi potrà appropriarsi le cose gettate dal mare, nè gli effetti mercantili e merci ricuperate dal naufragio, ma le cose gettate o ricuperate dovranno restituirsi ai naufragi od ai loro eredi.

„ 9. I trafficanti nei suddetti due porti saranno immuni dall' alloggiamento militare, ed in altre occasioni dagli oneri personali; e di queste immunità saranno partecipi anche quelli che pel nostro servigio risiederanno in Trieste o Fiume, e saranno Consiglieri del Consolato.

„ 10. Le navi che entreranno nei nostri porti anderanno esenti da visita, ma all' incontro i trafficanti saranno obbligati e costretti di mostrare i libri originali di passo, nei quali siano registrati il nome del comandante del naviglio, l' attestato del suo domicilio, e della nave, insieme ad una specifica degli oneri di quei paesi da dove partono, rilasciata dalla competente autorità. E se la nave fosse carica di merci vietate (che si annuncieranno in prossima patente) si visiteranno le merci proibite, e si piglieranno come cadute, non così le altre.

„ 11. Del resto concediamo e permettiamo ai trafficanti e mercatori di qualunque nazione per migliore continuazione del loro commercio di costruire per sè abitazione, e negozio aperto entro le mura di Trieste e di Fiume o fuori, di comperare terreni a ciò, od altrimenti farne acquisto, di tenere un controllore da essi scelto, che vi risieda, come è di uso in altri regni, provincie e città, al quale effetto noi gli faremo assegnar luogo adatto, e se fosse necessario, gli accorderemo molte libertà in quanto sarà possibile.

„ 12. Affinchè i negozianti ed i mercatori abbiano qualche primato e distinzione, promettiamo ad essi, alla loro nazione, alle loro famiglie che saremo per impartire loro tutte le libertà utili, proficue, reali e personali, che siano mai state concesse ai negozianti in altre città fiorenti, e le concederemo per quanto sia possibile ad inchiesta delle parti.

„ Le quali nostre clementissime volontà e promesse portiamo a conoscenza dei nostri fedeli, incoli, sudditi, e di tutti i singoli mediante la stampa di queste nostre Patenti, affinchè ognuno possa fruirne in cosa di tanto pubblico utile e vantaggio, e possa godere dell' alta nostra protezione e sicurtà.

„ Ed è perciò che ordiniamo seriamente ed efficacemente a tutti e singoli i costituiti in dignità ecclesiastiche e secolari, ai Prelati, Conti, Baroni, Signori, Cavalieri, Luogotenenti, Marescialli, Capitani, Amministratori, Vicedomini, Prefetti, Burgravi, Presidi di provincia, Satrapi, Consoli, Giudici, Consiglieri, Cittadini, Comunità, ed agli altri nostri officiali, sudditi e fedeli, di qualunque dignità, grado e stato, di proteggere e mantenere i sopradetti negozianti e trafficanti.

„ In ciò si adempierà la nostra clementissima volontà ed intenzione.

„ Dato nella nostra Residenza di Vienna il dì 18 marzo 1719, ottavo pel nostro Impero, decimosesto del Regno di Spagna, ottavo di Ungheria e Boemia „.

Processo verbale

della sedula tenutasi la sera del 30 maggio dalla Società dei Triestini.

Convocata la Società in *Assemblea popolare*, uno dei soci prese la parola per far conoscere all' Assemblea l' imprevista assenza del socio incaricatosi di prendere l' iniziativa della discussione relativa alla nuova legge municipale, e domandò se l' Assemblea preferisca occuparsi di questa o se meglio credesse svogliere gli argomenti già posti all' ordine del giorno. La Società credette di doversi occupare alla meglio dell' oggetto municipale, stimato come è di fatto, di somma urgenza ed interesse; per il che si fece lettura del progetto a stampa ed indi si passò a discutere punto per punto. — Su di che si ebbero i seguenti risultati.

Fu in generale osservato, che la legge sull' elezione del nuovo municipio, quantunque vanti di essere redatta su larghe basi, nullameno ha nella sua organizzazione tante divisioni e suddivisioni di caste che inceppano alla reale e vera libertà di far cadere, cioè, la scielta, come di diritto spetta, *al possesso* ed *all' intelligenza*, risguardate queste siccome le migliori rappresentanze degli interessi morali e materiali di tutti.

Venne osservato come il numero di 48 individui fosse troppo ristretto per avere una rappresentanza di ogni classe, e si opinò che per lo meno si dovesse calcolare sull' uno per mila, per cui portata la cifra degli abitanti la città ed il suo territorio a circa 70000 risultare dovessero 70 candidati per lo meno per la formazione del corpo. —

Fu avvisato come improvvidamente si ammettessero i sudditi esteri a godere dei diritti riservati unicamente ai cittadini austriaci, adonta dell' *assoluta* esclusione pronunciata da risoluzione sovrana, e fu fatto conoscere come questo diritto non lo si acquista collo stabile domicilio di dieci anni almeno in città o nel suo territorio, e che la *specialità* di Trieste, specialità d' altronde comune a tutte le città di commercio in porto franco, non fosse motivo sufficiente per agire in contravvenzione ad una risoluzione Sovrana, e quand' anche l' estero qui dimorante per lunghi anni possedesse ed avesse interessi intimi con Trieste, il solo astenersi dal dimandare la cittadinanza Austriaca, fa presupporre un vincolo che lo lega colla primitiva sua patria, e che sdegnando di dichiararsi suddito Austriaco, non può un cotale essere anteposto ad altri, che avendo eguali interessi dell' estero ha pure la condizione espressa ed unicamente voluta ed accordata per decreto Sovrano ai soli sudditi Austriaci. —

Su di che altri amava più chiarito l' argomento, e non sapeva perchè si movesse tanta ostilità contro i forestieri. Gli fu replicata l' argomentazione, e gli si aggiunse che se l' estero aveva eguale interesse del nazionale, questi tutelando i propri interessi tutelerebbe quelli dell' estero con maggiore sincerità di quello non potrebbe chi ha divise le sue simpatie; su questo punto l' Assemblea si pronunciò unanime.

Osservò dappoi altro socio come stabilita per censo la qualificazione degli elettori possidenti, in confronto ai negozianti e trafficanti, questi, per quanto inconcludenti, sempre però soggetti ad un canone di Borsa, fossero quindi tutti indistintamente elettori, non essendo nessuno esercente un traffico esonerato dal pagamento di un canone; nel mentre il possidente che ha uno stabile interesse in città o nel territorio, il primo lo si limita ad un' imposta non minore di fni. 25 e l' altro ad un' imposta di fni. 12 annui, per godere di quel diritto che si vorrebbe limitato anche nella classe dei negozianti e trafficanti, ma che non lo è sostanzialmente, quindi si osservò che qualora sulla base di un censo si dovessero stabilire le qualificazioni di queste classi degli elettori, si doveva avere maggior riguardo per i possidenti e ridurre il censo per lo meno al minimo canone di Borsa, a cui vanno soggetti tutti anche i più modesti bottegai e trafficanti di Trieste.

Altri fecero osservazione come gli ufficiali della Guardia Nazionale non sieno fuori di servizio se non che cittadini semplicemente, per cui il grado di ufficiale della Guardia Nazionale non darebbe un titolo ad una speciale qualificazione per essere elettore. Fu appoggiato da vari questa mozione, e si fece conoscere, come stranamente si voglia accordare autorità fuori di servizio ad un graduato, sconoscendo per tale maniera lo scopo e le attribuzioni della Guardia Nazionale. Qualora poi si ammettesse che la Guardia Nazionale possa avere un diritto ad essere nel numero degli elettori, venne proposto che il corpo delegasse i propri elettori. Fra gli elettori non vennero considerati i *capitalisti*, e questa classe di persone ragguardevole ed importante, meritava si prendesse in considerazione, che dando a mutuo i loro capitali avevano eguali interessi dei possidenti. Per le qualificazioni degli eleggibili dicevasi dovessero servire le ossevazioni fatte per gli elettori; propose taluno però che gli elettori fossero tutti eleggibili, essendo che per gli elettori si usarono sufficienti riserve e cautele per ammettere il principio che chi conferisce ad altri un potere, dovrebbe averlo da per sè stesso. —

E qui ritornò nuovamente la questione per l' eleggibilità degli esteri, e la si vorrebbe non solo vincolata alla sudditanza Austriaca, ma eziandio alla cittadinanza Tergestina, come lo vuole il suo speciale statuto, per garantire sempre più la propria nazionalità e la propria costituzione, e togliere per tal modo il mal vezzo invalso abusivamente fra noi di appellarsi cittadini di Trieste chi per un semplice e talvolta precario possesso altro diritto non vanta che un determinato domicilio in città o nel territorio, ascrivendosi per tal maniera il diritto da niuna legge concesso, che uno straniero sieda arbitro dei destini di una popolazione, come se le franchigie di un porto franco, dessero titolo ad estendere poteri o rappresentanza per diritti ed interessi puramente cittadini. —

Fu pure avvisato come poco si vedesse rappresentata l' *intelligenza* e desideravasi scemato il numero dei possidenti e commercianti per aumentarlo in proporzione nella classe intelligente, risguardata questa siccome organo che di necessità conosca meglio i diritti ed i bisogni cittadini.

Avvertiva qualcuno che la classe di persone godenti per probità ed intelligenza pubblica fiducia, fosse troppo vagamente determinata, e come l' intelligenza e la

probità non si possano presuntivamente escludere dalle altre classi degli eleggibili.

Riguardo poi al metodo e la forma di elezione proponevasi che si rendesse lode alla Commissione provvisoria per avere stabilito, che non accettando uno o più degli eletti l'affidato incarico, si dovesse passare ad una nuova e formale elezione, — attenuando per tal modo l'uso invalso fra noi in quasi tutte le elezioni, e che gioverebbe si evitasse da tutti per l'avvenire, dove trattasi del principio di elezione per maggioranza relativa di voti, sistema d'altronde da per sè stesso vizioso, — accadendo spesse volte che la rinunzia di un individuo porta al suo posto altro che ottenne un numero insignificante di suffragi, e che non era per niun conto l'espressione del voto della maggioranza, falsando per tal guisa la base fondamentale di ogni istituzione liberale.

Si propose per ultimo di far pubblico colle stampe quanto in questa seduta veniva discusso; ma considerato dappoi che forse non del tutto avevasi esaurito l'argomento, e che per esprimere colle stampe l'espressione di codesta Spettabile Adunanza si stimasse opportuno una sanzione più pronunciata, si ebbe cura di far uso di quella riserva che la Spettabile Società ha diritto di chiedere da chi a suo nome vuole farsi interprete dei suoi voti e de' suoi sentimenti.

Dopo di che la radunanza si sciolse.

Processo verbale

della seduta dei 3 giugno.

Letto ed approvato il processo verbale della seduta precedente, fu attivata la votazione per la nomina d'una Commissione all' oggetto di rivedere il progetto dello Statuto sociale.

Durante lo spoglio delle schede, uno dei soci tenne il seguente discorso sulla natura del nostro futuro municipio e sul vero punto di vista da cui la Commissione provvisoria doveva dipartirsi per la formazione del medesimo.

Furono dette ad un dipresso le seguenti parole:

Fra gli argomenti del giorno, che meritamente più di altri deve fissare la nostra attenzione, si è certo la composizione del nuovo municipio, stante che dalla forma dietro cui verrà modellato, potremmo conchiudere sulla soluzione del tanto agitato problema, se Trieste conserverà l'antica sua condizione di *Provincia-Stato* o se pure dovrà ricadere, per mai più riaversi, all' umile situazione di frazione di altra provincia, a quella di semplice *Comune*.

L'una o l'altra di queste alternative deciderà se i rappresentanti municipali, che stiamo per eleggere, verranno a formare il *Parlamento* di Trieste, se saranno veri *Stati provinciali*, oppure se una semplice delegazione comunale per gli affari di amministrazione interna del Comune, chiamati per rappresentarlo unicamente presso il Governo o subordinatamente presso altro Parlamento generale che sarebbe appena da comporsi.

La convocazione dei deputati di tutti gli Stati provinciali, promessa dall'Augusto nostro Principe e *Signore* colla magnanima sua dichiarazione del 15 marzo, al fine di dare *compimento alla Costituzione* della Patria, da lui decretata, non ebbe ancor luogo. La storia nelle incorrotte sue pagine darà conto degli impedimenti, che finora attraversarono il pieno adempimento della Sovrana parola. Il fatto sta che la convocazione delle rappresentanze provinciali ci venne novellamente rassicurata, e presto vedremo radunati in una Camera costituente i rappresentanti dei vari Stati componenti la Monarchia Austriaca per stipulare il gran patto sociale tra Sovrano e Popolo, in modo per ambi obbligatorio, per transigere fra popolo e popolo su quelle condizioni, differenze e diritti provinciali, senza la di cui rinuncia sarebbe impossibile una completa fusione delle parti in uno Stato solo, ben unito ed uniformemente regolato.

I diritti acquisiti non si tolgono con una parola imperiosa, essi non cessano legalmente che per lo stesso libero consentimento che li chiamò in vita.

Anche Trieste ha i suoi diritti, non di semplice Comune, ma diritti di *Stato*, di *provincia*. Trieste ha pure il suo diritto pubblico.

La è una falsa supposizione che la condizione riservata a Trieste coll'atto di dedizione del 1382, fosse andata perduta per la breve separazione dall'Austria tra gli anni 1809 al 1813. La città fece ogni sforzo per impedirla, tutti sanno il cordoglio ch' essa ne sentì per la soccombenza. Col ritorno sotto il naturale Signore non si ruppero gli antichi legami, ma si riannodarono, il paese fu ricuperato ma non riconquistato. I diritti provinciali di Trieste furono rispettati da tutti i Principi, riconosciuti di fatto anche ai giorni nostri, mentre fra i suoi titoli annovera il Sovrano pur quello di Signore di Trieste, mentre nelle maggiori insegne dell' impero figura fra gli stemmi degli altri Stati pur quello della città di Trieste ed è da notarsi, della *sola città di Trieste* e non così delle altre, benchè forse di maggior conto come Praga, Leopoli ed altre capitali, ma che non vanno considerate se non che come frazioni degli Stati cui sono attinenti.

Se i diritti di Trieste, acquistati dai nostri maggiori a prezzo d'oro, di fatiche e di sangue, dai nostri padri con tanta gelosia custoditi per ben cinque secoli, ed affidati alle nostre cure per trasmetterli intatti ai posteri qual loro sacro retaggio, se furono posti in obblio negli ultimi tempi, più che ad altri dobbiamo ascriverlo a propria noncuranza, e se negli atti recenti del governo costituzionale non vediamo più fatto cenno in ispecie di Trieste, ma bensì d'una provincia amministrativa, cui non può essere assegnato luogo nella storia, non ne dobbiamo accusare il Governo, che si dimostrò anzi propizio e quasi direi premuroso di secondare i particolari desiderî delle provincie, ma incolpiamocene noi stessi per la poca premura dataci di porgere al ministero, ingolfato in tanti affari, i lumi all'uopo necessari, benchè ciò sarebbe stato piuttosto dovere della provvisoria municipalità, la quale chiamata a regolare momentaneamente i nostri destini, dimostrò in oggetto di sì alta importanza incuria tale, di cui difficilmente potrà discolparsi.

Pertanto speriamo che anche Trieste radunerà i suoi rappresentanti a Congregazione provinciale, che questa al pari delle altre provincie dell' impero invierà i suoi deputati al grande Parlamento costituente, che ivi si verrà a discutere e patteggiare sui nostri diritti come su quelli degli altri Stati, e che Trieste, come provincia, al pari delle altre avrà voto nella formazione del generale Statuto sociale; dico speriamo, ma non stiamo colle mani in cintola, che se vogliamo che Iddio ci aiuti dobbiamo incominciare coll' aiutarci noi stessi.

Era giustamente d' attendersi che la commissione provvisoria di Trieste, nel formare il progetto di regolamento per la composizione del Consiglio municipale, siccome demandata dal popolo Triestino, quindi Triestina per eminenza, sarebbe partita da questi stessi principî e che essa ci avrebbe data una rappresentanza tale, che non soltanto fosse qualificata alle ingerenze di governo comunale, ma pur anche di rivestirsi d' un carattere *diplomatico*, di assumere il carattere di veri *Stati provinciali* di Trieste.

Ma le nostre aspettazioni furono grandemente deluse quando dalla lettura del progetto risultò, che la Commissione provvisoria non aveva in mente nulla di tutto ciò, ma se l' opera corrisponde all' idea, non aveva altro proponimento, che di darci una rappresentanza locale appena qualificata ai disimpegni di amministrazione comunale.

È pur forza conchiudere così, imperciocchè se è vero, che per rappresentare una provincia austriaca dirimpetto al Sovrano austriaco ed alla nazione austriaca ci vogliono cittadini austriaci e precisamente di quella provincia che deve rappresentarsi; se è vero che ogni atto di pubblico governo è esercizio di sovranità e che per esercitare la sovranità inerente al popolo ci vuole la compartecipazione alla sovranità medesima col far parte di questo popolo; se vero è tutto ciò, egli è certo che il progettato Consiglio di Trieste a cui sarebbero ammessi indistintamente forestieri ed indigeni, nè potrà assumere una rappresentanza pubblica politica, nè ingerirsi in affari di Governo municipale, che quindi resterebbe del tutto abbandonato all' i. r. magistrato, ma la sua missione sarebbe unicamente limitata all' amministrazione dei bisogni meramente materiali del comune. Che se poi si credesse, potere la massime di diritto pubblico soffrire delle eccezioni per Trieste, che le idee astruse di cosmopolitismo fossero praticabili ad una città non cosmopolita ma austriaca, non sarebbe cosa del tutto impossibile, che da qui a qualche anno, col progresso della civiltà vedessimo rappresentato presso il Sovrano o le Camere austriache, il fedele e buon popolo Triestino da una deputazione di Turchi o di Cinesi o da una miscellanea delle varie nazioni di cui va popolato il mondo.

Non ci sembra che l' ammissione dei non austriaci al reggimento del comune sia misura, nè giustificata da necessità o convenienza, nè ci sembra che stia in potere dei cittadini, nè tampoco della Commissione dai cittadini delegata, di accordare al suddito estero l' esercizio dei diritti civili e politici riservati ai cittadini austriaci.

Non la riteniamo misura di convenienza, perchè nè richiesta dal bisogno di evitare un notabile pregiudizio, nè consigliata dalla prospettiva d' un più ridente avvenire che stesse in correlazione colla medesima.

Chi volesse pretendere che il risorgimento, l' attuale grandezza della città, l' estensione dei suoi commerci vadano attribuiti soltanto alla buona predisposizione di propri elementi, alla felice sua posizione, all' attitudine degli abitanti, alle premure del governo, è in errore; ma s' inganna del pari chi crede che dobbiamo andare esclusivamente debitori di tutto ciò agli stranieri quivi venuti per esercitare la mercatura.

Se gli elementi locali somministrarono le prime condizioni, diedero il primo sviluppo, furono in una parola la causa predisponente del nostro grande commercio, se l' affluenza dei forestieri diede al medesimo il suo colossale movimento e fu causa ultima del suo ingrandimento, la vera causa efficiente non dobbiamo cercarla nè nell' una nè nell' altra di queste condizioni, ma nella legge, che la storia ci addita scritta nel libro dei destini, che un punto dell' intimo seno dell'Adriatico dovrà sempre essere emporio mercantile, chiave del commercio fra l' Europa settentrionale e l' oriente. Trieste fu chiamata a compiere questa legge del destino per circostanze che erano fuori di ogni umana previsione, indipendenti da ogni umano conato. Quando i negozianti esteri cominciarono a frequentare la nostra piazza, il commercio era già formato, il genio mercantile vi aveva di già eretta la sua sede. Esso non ci abbandonerà fin che le condizioni favorevoli resteranno inalterate, ei prenderà il suo volo per altre parti qualora le costellazioni propizie cominciassero a declinare. Se vogliamo che questo felice stato di cose abbia la sua durata, volgiamo tutta la nostra attenzione su quanto tocca veramente il commercio. Interessi municipali ed interessi mercantili sono interessi affatto distinti, che possono bensì camminare di conserva con reciproco vantaggio, ma che del resto sono guidati da principî proprî, affatto indipendenti tra di loro. Il forestiere che viene a stabilirsi transitoriamente in questa piazza ha vôlto la mente a tutt' altri desiderî che a quello di ambire cariche municipali, nè sempre gli sarebbe gradito l' obbligo di doverle accettare, obbligo da cui non si potrebbe dispensarlo, tosto che anche nell' esercizio dei diritti venisse pienamente equiparato ai veri cittadini. Coll' ammettere adunque i forestieri agli uffici del comune saremmo non soltanto inutilmente prodighi d' una grazia, che come tale può veramente da noi venir apprezzata, e non così da quelli che devono seguire altri sentimenti se vero è, che l' affetto patrio, quando è intenso, non è suscettibile di divisione, ma oltre questa prodigalità inutile e quindi colpevole, noi corriamo rischio d' imporre ai forestieri degli oneri, ai quali come non si terranno per nulla tenuti di sottostare, così nascerà spesso di trovarci posti in disgustevole conflitto. E poi pensiamo un poco alla nostra dignità, alla dignità della nazione! Se l' estero, come buon figlio della patria cui appartiene, non vuole rinnegare la sua nazionalità, perchè ne va giustamente orgoglioso, fa egli mestieri che lo facciamo ancor più fiero, tributandogli incensi a scapito della nostra? Non sarebbe questo un segno di debolezza, un vero avvilimento? E potremo attendere opere grandi da un popolo pronto all' umiliazione? Che diranno

di noi i nostri figli? Triestini egli è ora al fine di dimostrare al mondo che noi siamo sufficienti a noi stessi!

Non temiamo che la non ammissione dei forestieri all' esercizio dei nostri diritti cittadini, desse argomento a dissapori o a disgustevoli conseguenze. Essi stessi, se sono giusti, ci dovranno rispettare per una siffatta misura, come in caso contrario avrebbero motivo di tenerci in poco conto. Noi additeremo loro quanto si usa nella stessa loro patria, che i diritti nazionali sono ovunque i più gelosamente custoditi, che non facciamo uso che del diritto di reciprocità, che in fine come gli altri popoli vanno superbi della loro nazionalità, noi pure egualmente vogliamo andar superbi della nostra.

Si disse inoltre che la Commissione accordando ai non austriaci l' esercizio dei diritti riservati ai soli cittadini austriaci verrebbe ad eccedere i limiti dei suoi poteri; che inoltre fissando per condizione di tale ammissibilità il non interrotto domicilio di dieci anni, quand' anche con ciò intendesse parlare di conferimento di cittadinanza, essa verrebbe ad arrogarsi un potere legislativo, un potere derogativo delle leggi ancora vigenti, potere che del certo non le spetta.

Si disse di già che tanto per la cittadinanza attiva che passiva della città di Trieste richiedonsi due requisiti, cioè la cittadinanza austriaca ed implicitamente a questa la cittadinanza speciale di Trieste.

Ci asteniamo di dimostrare che non si può essere cittadino Triestino senza essere nazionale austriaco, che non ogni nazionale austriaco sia già da per sè cittadino di Trieste.

Il modo con cui si acquista la cittadinanza austriaca viene fissato dal Codice civile generale austriaco e dalle relative risoluzioni sovrane. Dettagliatamente ne parlano il § 29 e successivi, del di cui contenuto non si farà cenno, essendo che per Trieste come per gli altri porti franchi austriaci uon vale che la Sovrana risoluzione del 1816 emessa sopra proposizione della Commissione aulica per l' organizzazione centrale dello Stato, la quale non ammette per questi luoghi altro mezzo per l' acquisto della cittadinanza austriaca, che l' ingresso in un pubblico impiego, oppure la naturalizzazione, escludendo espressamente il caso della dimora decennale.

Aggiungiamo a questa disposizione quella del § 33 dello stesso Codice, ove si determina che gli stranieri hanno bensì *generalmente* eguali diritti ed obblighi civili coi nazionali, ma si restringe la regola generale colle susseguenti parole, " qualora per godere di questi di-
" ritti non si richiedesse espressamente la qualità di cit-
„ tadino „. — Non fa mestieri ripeterlo che fra questi diritti dobbiamo anzi tutto annoverare l' esercizio d' ogni atto di sovranità del popolo.

Queste disposizioni stanno ferme ed inconcusse finchè non piacerà alle Camere legislative di toglierle di mezzo, esse sono inoltre troppo chiare e categoriche, perchè si possa pur dubitare che la Commissione provvisoria sia autorizzata di agire in senso contrario ad esse.

Ma avvi ancora di più; per l' esercizio dei diritti civili austriaci in Trieste richiedesi eziandio la cittadinanza Triestina.

Come l' acquisto della cittadinanza austriaca viene stabilito dalle leggi civili generali, così vengono stabiliti i modi dell' acquisto della cittadinanza locale di Trieste dagli *Statuti* locali Triestini.

Gli statuti Triestini sono obbligatori per noi come ogni altra legge Sovrana, siccome impostici da un Sovrano, cioè dall' Imperatore Ferdinando I, il quale li approvò e fece pubblicare in seguito alla Patente del 12 novembre 1550. Quanto stêsse a cuore all' Imperatore che i medesimi venissero esatamente adempiuti lo rileviamo dalle seguenti parole della anzidetta Patente.

" *Laonde fermamente, e strettamente comandiamo,*
„ *ed ordiniamo, tanto al presente, come agl' altri, che*
„ *per tempo saranno, Capitani nostri* *) *al Vicecapi-*
„ *tano, Giudice del Maleficio, alli Giudici, e a tutti gli*
„ *altri Magistrati, ed Officiali, e a tutto il Comune di*
„ *essa Città di Trieste, ed ancora a tutti li abitanti in*
„ *quella, che inviolabilmente osservar debbono queste*
„ *Ordinazioni, Leggi e Statuti..... E non ardischino,*
„ *nè presumino in alcun modo di contravenire, o con-*
„ *trafare a quelli sotto la pena espressa nelli medesimi*
„ *Statuti, e della nostra disgrazia, nella quale ogni*
„ *contrafattore sappia di dover immediatamente esser*
„ *incorso* „.

Colla stessa Patente poi si riservava il suddetto Imperatore a sè ed ai suoi successori l' esclusivo diritto di riforma e derogazione degli stessi Statuti ove dice:

" *Volendo però che a Noi, ed alli Posteri e Suc-*
„ *cessori nostri, li* Arciduchi d' Austria *resti* sempre salva
„ *ed espressamente* riservata *la suprema, e principal*
„ *autorità, e potestà di mutare, correggere, ed alterare*
„ *questi stessi Statuti, Leggi, e Decreti nostri in tutto,*
„ *ovvero in uno, o più articoli, come richiederà il bi-*
„ *sogno delle cose, de' tempi, e l' utile di detta nostra*
„ *Città, e come meglio parerà a Noi, ed a Posteri*
„ *nostri* „.

Di questo diritto hanno usato i Principi successori in quanto che con nuove leggi generali fu abolita interamente la parte civile e criminale degli Statuti e fu parzialmente riformata la parte amministrativa e la istituzione organica del Comune; ma la parte essenzialmente politica regolante il diritto pubblico della città non fu mai abolita ed è tuttora in vigore. Ora in questa viene stabilito riguardo alla Cittadinanza Triestina sotto il titolo: *Chi siano, o si chiamano Cittadini, abitatori o forastieri,* alla rubrica 35, quanto segue:

" Cittadini di Trieste siano, o si chiamino quelli,
„ che nati nella Città di Trieste ivi abitano o che sono
„ stati dal Capitanio e Consiglio grande ricevuti nel nu-
„ mero de' Cittadini „.

Dichiara inoltre che siano reputati Cittadini quei forestieri che avranno avuto un domicilio nella città per dieci anni continui, se possessori di beni stabili di almeno 200 ducati di valore e per cinque anni se avendo una Triestina per moglie avranno procreato prole colla medesima.

---

*) La carica di Capitano coincide con quella degli odierni governatori di provincia, ed era anzi più ampia in quanto che comprendeva anche il potere militare.

Prosegue inoltre: " *Li quali nuovi Cittadini possano, e* debbano *essere astretti dal Capitanio, o Giudici della Città con solenne giuramento a dover esserci* fedeli; *e difender le ragioni, e comodi della Città. Altri poi, che li sopradetti non s' intendino Cittadini di Trieste, nè godino delli loro priviligi* ".

" *Li forastieri poi che tengono domicilio nella Città, siano stimati, e chiamati* solamente abitatori *della Città* ".

" *Chi poi non ha domicilio nella città, nè anco nel territorio, si reputi e si chiami forastiere e* straniero ".

Si osserva in conclusione come per gli sessi Statuti fosse stabilito:

Che nessuno possa essere ascritto, eletto o inserto nel Consiglio della Città di Trieste, il di cui Avo non sia stato Cittadino di Trieste; dal che si potrà conchiudere quanta precauzione usassero i nostri maggiori affinchè la cosa pubblica non venisse affidata a chi non fosse per anima e corpo veramente Triestino, a segno tale che per andar certi del fatto loro richiedettero che nelle vene del candidato da eleggersi fosse trasfuso sangue triestino almeno per una triplice generazione.

Ma questa misura, che crediamo spinta al di là della convenienza fu tacitamente abolita dalla Sovrana legge municipale del 1338, che la Commissione avrebbe dovuto adottare per norma, almeno nelle sue parti fondamentali, conciliabili colla costituzione, in luogo di eccedere il suo mandato, limitato unicamente a ricomporre il municipio sulle basi di una più larga legge elettorale.

Della Necropoli dei Ss. Martiri in Trieste.

Aprendosi canale per deviazione di acque nella via S. Lucia, fu toccato grandissimo sarcofago che tosto venne sbarazzato dalla terra e macerie sovrapposte ed anche estratto per ripararlo al museo di antichità. Il sarcofago di grandi dimensioni disposto per due persone, è della solita forma di cassone con coperchio ad orecchioni, privo di qualunque decorazione o scrittura. Aperto si rinvennero gli scheletri di due corpi, però scomposti e da questo come dai rottami di fiala di vetro, di vasi in terra rossa e nera, e dalla deficienza totale di arredi siccome anelli, spille, moneta e da indizi certi nel coperchio si deve conchiudere che fosse stato aperto per rubarne gli oggetti, in tempi assai lontani. Della quale pratica di spogliare i sepolcri assai testimonianze ne rimangono in quelle stesse leggi romane che aveano dichiarati sacri i sepolcri, e minacciavano di pene severissime i violatori. Vi hanno in prossimità avanzi di muraglie bene intonacate che erano già di una cella mortuaria, di una stanza all' ingresso della quale stava collocata la leggenda indicante le persone che l'avevano alzata per loro ultima dimora, e la gente o famiglia alla quale apparteneva.

Questo monumento è novella prova dell'antica destinazione di tutto quel terreno, che è oggidì coperto dall'edifizio dell'Academia reale, della Capo - Scuola Normale, delle case Czievotovich, Premuda, ed Andre; terreno che era destinato a necropoli o cimitero. Negli scavi fatti a caso per fondamenta di edifizi si rinvennero molti sarcofaghi di pietra; dalle cave di Pola perchè non venata, più facile al taglio, più leggera di peso, di quello che la pietra calcare dei nostri monti si rinvennero tombe fatte a mattoni, o muratura, coperte con embrici; stanzoni nei quali ponevansi alla rinfusa i cadaveri delle persone del popolo che non avevano propria tomba; celle a bellissimi intonachi colorati, ornate a stucchi, rivestite di tavole di marmo, con pavimenti a mosaico di bellissimi disegni ed a varietà di marmi, e fra questi rottami che permettevano di riconoscere l' antico stato quando era completo, si trovarono monete, armille, armi, utensili gentilissimi di bronzo, pur troppo sperperati o distrutti.

Le tombe dell' antica colonia erano collocate sulle grandi vie, su quella di Pola che dalle alture di S. Michele e per Ponzano andava verso Zaule, su quella che per Pondares per la valle delle Sette Fontane andava sotto Montebello verso S. Lorenzo e verso l' odierna strada di Fiume, su quella che per la valle di S. Pelagio andava al Monte Spaccato, su quella che dall' odierna caserma andava per Scorcola a Gretta, Barcola e Prosecco; sulle rive del mare; ma queste tombe erano isolate e disperse secondo la volontà di chi sceglieva il sito di sua ultima dimora. Molte tombe si rinvennero presso la chiesa della Madonna del mare; ma pensiamo che stessero lì dal quinto o sesto secolo in poi, non in tempi anteriori, e lo fossero per divozione intorno a chiesa che fu assai antica, parocchiale diremo di quella parte di città che stava fuori delle mura e che formava l' antico emporio. La necropoli antica, romana, e che durò tale fino ai giorni dei padri nostri, fu sul colle che sovrastava al porto sulla via verso il Campo Marzo, nel luogo che poi ebbe nome di Santi Martiri. E lo ebbe perchè ivi presso stava il campo delle giustizie, e concedendo le leggi romane che i corpi dei giustiziati si dessero alle famiglie od agli amici per la sepoltura, ebbero tomba in questa necropoli quei testimonî della fede che non ricusarono il sagrifizio della vita. S. Giusto fu sepolto alla riva del mare in cella che divenne sacello e che durava ancora intorno il mille; il più degli altri martiri nostri vennero deposti in questa necropoli, dalla quale passarono poi nella basilica di S. Giusto nel secolo sesto. Ed è perciò che la necropoli prese nome di SS. Martiri e lo conserva tuttora in memoria duratura della fede per la quale diedero testimonianza di sangue.

AVVISO.

SOCIETÀ DEI TRIESTINI.

Siccome per imperiosità di circostanze l' *Assemblea Popolare*, avvisata per la sera dell' 8 passato, non ebbe effetto, s' invitano per la medesima tutti i soci a radunarsi domani domenica 11 corrente alle ore 5 p. m. onde trattare oltre agli oggetti posti all' ordine del giorno, l' importante argomento sulla posizione di Trieste, rispetto alla Confederazione Germanica, dopo la nostra protesta dei due deputati di Trieste. —

I soci potranno prelevare i viglietti d' ingresso per ospiti al cancello della Società sito in contrada s. Nicolò, casa al Buon Pastore N. 759—60.

Trieste 10 giugno 1848.

Per il comitato costituente
Michele D.r Cusin.

Trieste, Tipografia del Lloyd Austriaco.

Redattore **Dr. Handler.**